



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

ORD. n. 42 del 05.08.2021

Oggetto: Disciplina degli accessi alla Villa Comunale p.zza Portanova.

IL SINDACO

RILEVATO che la "Villa Comunale" ubicata in P.zza Portanova a Minturno è uno spazio verde aperto alla fruizione di tutti i cittadini e che è considerato un luogo tranquillo, ove trascorrere alcune ore all'aperto ed all'aria pura in mezzo al verde, per altro recentemente ristrutturata e riqualificata;

VISTE ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani e biciclette all'interno della predetta Villa Comunale;

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate, in quanto, l'obbligo di tenere il proprio cane al guinzaglio e con la museruola, nonché di essere forniti di sacchetti e paletta per la raccolta delle feci, è totalmente disatteso in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che tale situazione crea frequenti malcontenti da parte della cittadinanza e continue segnalazioni ai vari uffici comunali;

CONSIDERATO che la Villa comunale è un'area destinata a gioco per i bambini, riposo anziani e socializzazione e quindi l'introduzione di animali determina elementi di criticità ed in contrasto con l'esigenza della salvaguardia del decoro e dell'igiene pubblica, determinata dalla possibile presenza di escrementi, in particolare nelle aree a verde non pavimentate;

DATO ATTO che sono presenti all'interno del territorio comunale, anche immediatamente circostanti alla Villa comunale, aree fruibili in compagnia degli animali di affezione;

VISTA la notevole affluenza di persone nell'ambito della Villa Comunale, tale da rendere incompatibile la copresenza di biciclette e monopattini elettrici e di giochi che non siano strettamente legati a quelli presenti all'interno;

RITENUTO pertanto dover mettere in atto, nell'interesse di tutti, validi strumenti e provvedimenti di prevenzione nei confronti di chi introduce cani all'interno dell'area e biciclette/monopattini elettrici al fine di non arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

RITENUTO Indispensabile, per tutelare il suddetto patrimonio, porre opportuni e adeguati divieti all'interno della Villa Comunale;

RITENUTO necessario sanzionare i trasgressori;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 8.2.1954 n° 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 10 della legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTA la legge n°281/91 "legge quadro in materia di procedimento di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 "tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" e le succ. mm. e ii. settembre 2011 e 2013;

VISTO l'art 7 bis del T.U.E.L., relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti e ordinanze;

ORDINA

all'interno della Villa Comunale ubicata in P.zza Portanova il **DIVIETO** di:

1. Circolare con cicli, motocicli e monopattini elettrici (ad eccezione dei veicoli a servizio dei portatori di handicap con limitate capacità motorie);
2. Calpestare le aiuole, sradicare le piante, spezzare i rami, raccogliere fiori, danneggiare i cordoli delle stesse;
3. Imbrattare, danneggiare e deturpare panchine, pavimentazione, ed ogni arredo o bene di cui è dotata la Villa Comunale, sdraiarsi sui sedili, appoggiarvi i piedi sopra, usare un contegno scorretto o disturbare le altre persone;
4. Far scoppiare petardi o qualsiasi altro genere di botti o accendere fuochi di qualsiasi natura;
5. Gettare rifiuti al di fuori dei contenitori;
6. Occupare il suolo, anche in via temporanea, per esposizione di merci, trattenimenti vari ed altro senza preventiva autorizzazione;
7. Effettuare qualsiasi gioco, in particolare con palloni, che possa arrecare disturbo e molestia ai frequentatori della villa;
8. Introdurre cani (od altri animali).

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà nei confronti del trasgressore:

- sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato.
- La segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti.

Il personale della Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento.

Avverso tale provvedimento è ammesso nel termine di 60 gg. Dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio (Legge 06.12.1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

Manda alla squadra addetta alla segnaletica stradale, per l'installazione dei segnali occorrenti.


La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo del Comune e ne sarà data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Minturno.

La presente ordinanza sarà inoltre notificata dall'Ufficio Messi:

- Al Comando Polizia Municipale di Minturno;
- Al Comando Stazione Carabinieri Minturno e Scauri.

DEROGHE

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

 IL SINDACO
Dott. Gerardo Stefanelli